



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della II, VI e VII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Servizio Commissioni Speciali Studi e
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: “Disposizioni di adeguamento normativo”

Delibera di Giunta regionale n. 121 del 19 marzo 2024. Reg. Gen. 362

ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca, assessore Ettore Cinque ed
assessore Lucia Fortini

Inserita nell'iter legis il 12 aprile 2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VI e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”.

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021)

1. Il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, è sostituito dal seguente: “9. La Giunta regionale, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione, valorizza gli elementi iscritti nell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, attraverso un’apposita sezione per l’iscrizione di riti, feste popolari e manifestazioni che rappresentino momenti significativi e identitari della vita sociale della comunità.”.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Riconoscimento della rilevanza regionale)

 1. La Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" ai musei in possesso dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione della presente legge, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:
 - a) organizzazione;
 - b) collezioni;
 - c) comunicazione e rapporti con il territorio.
 2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti titolari dei singoli musei, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte della Direzione Generale competente in materia di politiche culturali e parere vincolante della Commissione tecnica regionale per i musei di cui all’articolo 15.
 3. La Direzione Generale competente in materia di politiche culturali verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui al comma 1, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, provvede alla revoca del riconoscimento.
 4. La Direzione Generale competente in materia di politiche culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei a rilevanza regionale, che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
 5. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.”;
 - b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Commissione tecnica regionale per i musei)

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per i musei di seguito denominata Commissione.
 2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da cinque esperti in materia di musei, di cui due designati dalla Commissione consiliare competente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 3. La Commissione emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale.
 4. La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 12/2005 come modificato dalla presente legge, le istanze di riconoscimento di interesse regionale sono concluse sulla base delle disposizioni previgenti.
 3. I musei riconosciuti di interesse regionale sulla base delle disposizioni previgenti si adeguano ai requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 12/2005 come modificato dalla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “di gestione” sono inserite le seguenti: “e svolge la vigilanza sull’attuazione delle misure”;
 - b) all’articolo 47:
 - 1) al comma 2, dopo le parole “degli articoli 10” sono aggiunte le seguenti parole “,11 comma 3,”;
 - 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. In caso di mancato rispetto da parte dell’Ambito degli obblighi e degli impegni finalizzati all’attuazione della programmazione inserita nel Piano di zona di cui all’articolo 21, la Giunta Regionale, nel caso in cui sia a rischio la garanzia delle prestazioni da rendere in favore dei cittadini, su proposta dell’Assessore competente per materia, assegna all’ambito il termine perentorio non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta dell’Assessore competente per materia, la Giunta Regionale con proprio atto individua l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti necessari oppure di provvedere all’esecuzione degli interventi programmati.”.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli).

1. Le Province e la Città Metropolitana di Napoli provvedono, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 3 della presente legge, alle attività di protezione civile di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione delle emergenze e loro superamento.

2. I Piani di protezione civile provinciale e metropolitano sono predisposti e approvati rispettivamente dalla Provincia competente e dalla Città Metropolitana di Napoli, in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) adottati dalla Giunta regionale.

3. I Piani di protezione civile di Ambito territoriale e organizzativo ottimale di cui agli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo n. 1/2018 e all'articolo 3bis della presente legge sono coordinati con i Piani di protezione civile della Provincia e della Città Metropolitana di Napoli. Qualora i Piani di Ambito territoriale e organizzativo ottimale non siano approvati dall'Ente capofila di cui al comma 2 dell'articolo 3bis della presente legge entro dodici mesi dall'adozione dei relativi indirizzi regionali per la pianificazione d'ambito, essi sono predisposti e approvati dalla Provincia e dalla Città Metropolitana di Napoli nel cui territorio ricade l'Ambito e costituiscono parte integrante del Piano provinciale e metropolitano.”.

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (Consulta regionale del volontariato)

1. È istituita la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale iscritto nell'Elenco regionale.

2. La Consulta ha lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania ed esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

3. La Giunta regionale disciplina la costituzione della Consulta, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e le modalità di funzionamento.

4. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 1/2018.

5. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.”.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “e versati per il tramite dell'amministrazione regionale” sono soppresse.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023)

1. All'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024” e le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025. Per i Comuni che abbiano già

devoluto le economie da ribasso durante i lavori, la rendicontazione equivale a presa d'atto della Regione della spesa effettuata.”.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, diretto a realizzare interventi di adeguamento di disposizioni normative e di manutenzione dell'ordinamento regionale, si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** apporta modifiche al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021), stabilendo che la Giunta, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione, valorizzi gli elementi iscritti nell'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano di cui all'art.10 della L.R. n. 38/2017, promuovendo in particolare riti, feste popolari e manifestazioni che rappresentino momenti significativi e identitari della vita sociale di una comunità. In tal modo, introducendo un esplicito collegamento con l'articolo 10 della l. r. n. 38/2017, si armonizzano le disposizioni vigenti, salvaguardandone la *ratio*, al fine di efficientare l'azione amministrativa correlata alle norme richiamate.

L'**articolo 2** reca modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale), intervenendo sugli articoli 4 e 15. In particolare, è ridefinita la disciplina del riconoscimento della rilevanza regionale dei musei, rinviando ad un regolamento di attuazione la definizione dei requisiti con riferimento ai macro ambiti “organizzazione”, “collezioni” e “comunicazione e rapporti con il territorio” individuati dal DM n. 113 del 21 febbraio 2018; è previsto, inoltre, che la competente struttura amministrativa della Giunta regionale verifichi con periodicità triennale la permanenza dei requisiti, in mancanza della quale si provvede alla revoca del riconoscimento e che predisponga, annualmente, l'Elenco aggiornato dei musei a rilevanza regionale. È precisato, poi, che le istanze di riconoscimento già presentate alla data di entrata in vigore della legge siano concluse sulla base delle disposizioni previgenti nonché che i Musei già riconosciuti di interesse regionale si adeguino ai nuovi requisiti entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione. L'articolo 15, già relativo al Comitato regionale per i musei, è sostituito da una disposizione che istituisce la Commissione tecnica regionale per i musei, di cui definisce composizione e durata in carica, cui è rimesso il compito di esprimere un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale.

L'**articolo 3** è volto a modificare talune disposizioni della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) al fine di garantire la pronta attuazione degli interventi finanziati e rendere più efficace le verifiche della Regione relativamente al corretto assolvimento delle attività correlate alla gestione dei servizi e alla realizzazione degli interventi programmati rafforzando gli strumenti di monitoraggio e ridefinendo le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

L'**articolo 4** è diretto a modificare la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania) sostituendo l'articolo 6 dedicato a “funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli” e inserendo una disposizione (articolo 8-bis) relativa alla Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile.

In particolare, con il citato articolo 6 si intende completare il quadro normativo afferente alla pianificazione di protezione civile definendo il riparto di competenze alle diverse scale territoriali e le relazioni tra i vari livelli di pianificazione, assicurandone il necessario raccordo e coordinamento. Con il nuovo articolo 8 bis si istituisce la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, quale organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile iscritto nell'Elenco regionale, avente lo scopo di favorire la partecipazione delle

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e la funzione di impulso e proposta in relazione, tra l'altro, agli interventi regionali in materia di volontariato e alle iniziative di formazione, educazione alla cultura della solidarietà e resilienza delle comunità.

L'**articolo 5** sopprime nel comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) le parole "e versati per il tramite dell'amministrazione regionale". Tale ultimo inciso - inserito con la legge regionale n.16 del 2014 sul presupposto, risultato erroneo, che l'amministrazione potesse agire quale sostituto di imposta per il versamento degli oneri contributivi, ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, connessi alla richiesta di valorizzazione del periodo di preruolo regionale prestato dal personale già utilizzato dal commissario straordinario del Governo - è infatti inapplicabile, potendo anzi esporre la Regione a contenziosi.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), relativo a disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali, risponde all'esigenza dei Comuni destinatari di contributi regionali pluriennali per l'ammortamento mutui ex art. 64 della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) di superare i limiti fissati dagli articoli 70 (Devoluzioni), 71 (Esercizio di poteri sostitutivi) e 72 (Rendiconti) della stessa legge, spostando di un anno in avanti sia la comunicazione al competente ufficio regionale dell'avvenuta devoluzione di cui all'articolo 70, comma 2, per l'importo massimo originariamente concesso, sia del conferimento degli appalti dei nuovi lavori assistiti dai predetti contributi. In concreto, sono rimessi nei termini i Comuni che, per difficoltà amministrative e gestionali, non siano stati in grado di fruire al 31 dicembre 2023 della deroga già concessa.

L'**articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 8**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge fissandola al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge si compone di otto articoli recanti disposizioni di adeguamento e manutenzione dell’ordinamento regionale.

L’**articolo 1** modifica il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 al fine di armonizzarne i contenuti con la disciplina regionale dell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 38/2017, valorizzando in tale ambito riti, feste popolari e manifestazioni di significativo carattere identitario. Tale disposizione, in ragione della sua portata ordinamentale, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 2** reca modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 rinviando ad un regolamento di attuazione la definizione dei requisiti per il riconoscimento della rilevanza regionale dei musei regionali. Il Comitato regionale per i musei, già previsto dall’articolo 15 della legge, inoltre è sostituito dalla Commissione tecnica regionale per i musei, di cui sono definiti composizione, durata in carica e funzioni. La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. La disposizione pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 3** modifica la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 rafforzando gli strumenti di monitoraggio degli interventi in materia di servizi sociali e ridefinendo le modalità di esercizio del potere sostitutivo. Anche tale disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 4** modifica la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 definendo funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in materia di pianificazione di protezione civile e inserendo una disposizione relativa alla Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, la cui partecipazione è a titolo gratuito. La disposizione pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 5** sopprime nel comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1) le parole “e versati per il tramite dell’amministrazione regionale”. La disposizione di carattere ordinamentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’**articolo 6** modifica l’articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18, relativo a disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali, e rimette nei termini i Comuni che, per difficoltà amministrative e gestionali, non siano stati in grado di fruire al 31 dicembre 2023 della deroga già concessa. Tale disposizione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di contributi già erogati e non determina minori entrate, atteso che l’eventuale restituzione di contributi non utilizzati non risulta ancora iscritta al bilancio regionale.

Dall’intervento normativo, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del bilancio regionale, come prevede l’**articolo 7** che reca la clausola di invarianza finanziaria.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Disegno di Legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

SEZIONI	CONTENUTI
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea e non recepisce specifiche norme europee o internazionali.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, in relazione alle misure previste all'articolo 2 in materia di musei di rilevanza regionale si fa riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); in relazione alle disposizioni previste all'articolo 4 in materia di protezione civile, la disposizione è altresì compatibile con il decreto legislativo n. 1 del 2018 recante il Codice della protezione civile e con la direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 (Indirizzi di predisposizione dei piani di protezione civile).</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale e con i principi da esso espressi, in particolare, con l'articolo 8, ai sensi del quale la Regione promuove ogni iniziativa per favorire:</p> <ul style="list-style-type: none">- la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura;- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;- la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali;- la tutela e la valorizzazione del territorio.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	<p>L'intervento normativo si propone di chiarire e aggiornare, attraverso modificazioni puntuali, norme contenute nei seguenti dispositivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021);- legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);

	<ul style="list-style-type: none"> - legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328); - legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania); - legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007); - legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo prevede misure finalizzate ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali per chiarire, semplificare o aggiornare il quadro giuridico di riferimento, attraverso lo strumento della novella legislativa.</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	<p>All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti sulle medesime o analoghe materie oggetto dell'intervento normativo.</p>
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale, consistente nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuoverne la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del patrimonio stesso, la Corte costituzionale ha avuto modo di intervenire più volte dopo l'adozione del Codice dei beni culturali e paesaggistici. In particolare, nella sentenza n. 232 del 2005, la Corte ha richiamato - ai fini del riparto di competenze - le disposizioni ivi contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3).</p> <p>Con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 43 del 2004, ha chiarito che, ai sensi dell'art.117, terzo e quarto comma, e dell'art.118, primo e secondo comma, della Costituzione, la legge regionale, nelle materie di sua competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori e precisato che il potere sostitutivo regionale deve sottostare agli stessi limiti e criteri previsti per</p>

	<p>l'intervento statale, elaborati nella precedente giurisprudenza costituzionale.</p> <p>Non risultano giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede i seguenti atti attuativi.</p> <p>L'articolo 2 prevede un adeguamento del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 5 per la definizione dei requisiti di riconoscimento dei musei a rilevanza regionale, nonché delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica consultiva.</p> <p>L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale disciplini la costituzione della Consulta regionale del volontariato di protezione civile, le modalità di nomina dei suoi membri, la durata in carica degli stessi e le modalità di funzionamento della Consulta stessa.</p>
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Disposizioni di adeguamento normativo”

SEZIONI	CONTENUTI
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Sulla base delle previsioni delle norme vigenti, l'ordinamento regionale attuale presenta alcune necessità di chiarificazione e revisione puntuale per garantirne l'efficacia, l'attualità o l'armonia con il quadro normativo statale delle previsioni.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>L'intervento normativo è finalizzato ad adeguare e razionalizzare alcune disposizioni normative regionali, conformarne i contenuti al quadro normativo statale, semplificare il quadro giuridico di riferimento.</p> <p>c) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Beneficiari delle nuove disposizioni sono gli operatori dei settori interessati dall'intervento di adeguamento normativo attraverso un quadro giuridico aggiornato e semplificato.</p>
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Lo schema di intervento normativo non ha visto l'espletamento di audizioni dei portatori di interesse.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'opzione zero non è stata valutata in quanto l'armonizzazione dell'ordinamento può conseguirsi solo attraverso la modifica delle fonti normative.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non è possibile attivare opzioni alternative all'intervento normativo in quanto l'armonizzazione dell'ordinamento può procedere solo attraverso la modifica o l'integrazione attraverso una fonte normativa del medesimo livello.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta è volta a rafforzare in ambito regionale i processi di adeguamento e razionalizzazione dell'ordinamento in maniera tale da rendere la normativa regionale più efficace e aderente al quadro multilivello.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>Le misure di semplificazione e razionalizzazione indicate dall'intervento normativo hanno effetti indiretti sulle imprese, poiché chiariscono e aggiornano il quadro giuridico di riferimento.</p>

	<p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già previsto allo stato vigente.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	<p>L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, né sull'accesso dei giovani alle eventualità di impiego o di interrelazione con gli operatori dei settori oggetto dell'intervento normativo.</p>
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Giunta Regionale e le strutture amministrative competenti.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento oltre alla pubblicazione sul BURC.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere implementati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata ad atti della Giunta regionale.</p>
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme eurounitarie.</p>